

**REQUISITI PER L'ISCRIZIONE E LA PERMANENZA
NELL'ELENCO DEI DIFENSORI D'UFFICIO**

Carissimi Colleghi,

Speriamo di fare cosa gradita agli iscritti al registro dei difensori d'ufficio del nostro foro, in vista della prossima scadenza delle domande di iscrizione e permanenza nell'elenco dei difensori di ufficio, inviare a tutti lo **schema riepilogativo dei requisiti** ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

Vi rammentiamo le domande di permanenza nel registro vanno inoltrate entro e non oltre il 31.12.2020.

*

In ragione dell'emergenza sanitaria che ha comportato la sospensione delle attività giudiziarie e dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 (art. 83 decreto legge 18/2020 c.d. "Cura Italia), il Consiglio Nazionale Forense ha modificato la norma regolamentare, "riducendo", con riferimento all'anno 2020, i requisiti necessari per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio.

Le modifiche dei requisiti della norma regolamentare indicano:

- Nel numero di 5, le udienze di cui il richiedente dovrà autocertificare di aver partecipato per l'anno 2020 (di cui non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una ove il difensore sia stato nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.);
- Nel numero di 5, il minimo di crediti formativi conseguiti nel corso dell'anno 2020 (di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie). Tali crediti in misura ridotta, saranno utilizzati per l'anno 2021.

Premesso che, con riferimento ai requisiti richiesti, **quello inerente alla partecipazione alle udienze è riferito all'anno in cui viene presentata la domanda, mentre quello inerente all'assolvimento dell'obbligo di formazione continua è riferito all'anno precedente a quello di presentazione della medesima**, l'intervenuta modifica dei requisiti spiega effetti, non solo sulle domande di iscrizione nell'elenco nazionale per l'anno in corso, ma altresì sulle domande di iscrizione nell'anno 2021 e di permanenza per gli anni 2021 e 2022.

Dunque, per l'effetto di quanto sopra, come da schema allegato, si verifica quanto segue:

- **per l'anno 2020:** I requisiti richiesti per la domanda in scadenza al 31.12.2020 saranno **della partecipazione ad almeno n. 5 udienze nell'anno 2020 e dell'assolvimento dell'obbligo formativo con il conseguimento di almeno 15 crediti formativi**. Tali crediti devono essere stati conseguiti nell'anno 2019;
- **per l'anno 2021:** I requisiti richiesti per la domanda in scadenza al 31.12.2021 saranno quelli **della partecipazione ad almeno n. 10 udienze nell'anno 2021 e dell'assolvimento dell'obbligo formativo con il conseguimento di almeno 5 crediti formativi**. Tali crediti, come spiegato, devono essere stati conseguiti nell'anno 2020;
- **per l'anno 2022:** i requisiti richiesti per la domanda in scadenza al 31.12.2022 torneranno ad essere **quelli ordinari**.

Cordiali saluti

La Camera Penale di Fermo

SCHEMA SINOTTICO



*Commissione CNF
in materia di difesa di ufficio e
patrocinio a spese dello Stato*

Roma, 23 novembre 2020

Oggetto: quadro sintetico - ex art. 16 del Regolamento CNF in materia di difese di ufficio - relativo ai requisiti da comprovare per l'iscrizione e la permanenza per gli anni 2020 e 2021.

Anno di riferimento	Evento	Numero udienze	Numero crediti
2020	<i>Iscrizione</i>	5 ¹	15
	<i>Permanenza per l'anno 2021 (da presentare entro il 31/12/2020)</i>	5 ²	15
2021	<i>Iscrizione</i>	10	5 ³
	<i>Permanenza per l'anno 2022 (da presentare entro 31/12/2021)</i>	10	5 ⁴
2022	<i>Iscrizione</i>	10	15
	<i>Permanenza per l'anno 2023 (da presentare entro 31/12/2022)</i>	10	15

N.B.: il presente quadro, relativamente all'anno 2022, non contempla eventuale proroga dello stato di emergenza sanitaria da covid-19 che, allo stato e salvo diverse future decisioni governative, è previsto fino al 31 gennaio 2021.

¹ Numero di udienze così individuato ex art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento CNF. Tra le 5 udienze da dimostrare per l'anno 2020 se ne annoverano non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una dove il difensore sia stato nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.

² Numero di udienze così individuato ex art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento CNF. Tra le 5 udienze da dimostrare per l'anno 2020 se ne annoverano non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una dove il difensore sia stato nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.

³ Numero di crediti formativi così individuati ex art. 16, comma 1, lettera c) del Regolamento CNF. Nel computo dei 5 crediti si devono annoverare 2 nelle materie obbligatorie.